

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"GROTTA ROSSA SPAZIO PUBBLICO AUTOGESTITO"

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO

LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 21:00 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017;
2. Varie ed eventuali;
3. Redazione, lettura e approvazione del verbale.

Il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Marco Rossi. Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita dichiara aperti i lavori e passa alla discussione dell'ordine del giorno. Sul primo punto relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del terzo settore che hanno reso indispensabile la



Am. Am.

AR

modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo Associazione di Promozione Sociale ed EPS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegare al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del verbale che viene approvato all'unanimità dai presenti.

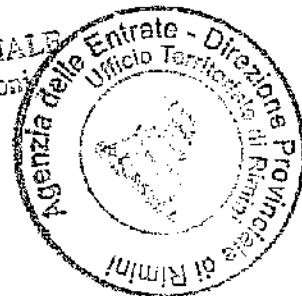
Alle ore 22.30 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara l'assemblea conclusa.

Il Presidente

Gianfranco
Mario Pini

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 13 DIC. 2018 al n. 4046 serie Esente
e riscossi euro con F24/F23 del

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dot.ssa Donatella Piccolini



STATUTO

*** *** ***

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "GROTTA ROSSA SPAZIO PUBBLICO AUTOGESTITO Associazione di Promozione Sociale - ETS" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

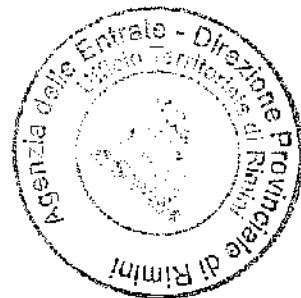
L'associazione ha sede legale a Rimini in via della Lontra n. 40. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dal Codice Civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si propone di svolgere e realizzare attività culturali e d'interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare l'associazione potrà:

- svolgere attività ed iniziative rivolte all'accoglienza, all'animazione, all'assistenza e al recupero di giovani, anziani ed indigenti;
- promuovere, progettare e gestire strutture e servizi di accoglienza residenziale anche mediante convenzioni tra pubblico e privato;
- promuovere ed organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, socioassistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione umana in genere e a favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero;
- promuovere l'alfabetizzazione e proporre la cultura come promozione personale;
- stimolare con momenti di aggregazione e culturali, l'armonizzazione di zone a rischio del territorio con il resto del tessuto sociale;
- promuovere una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra immigrati e popolazione locale;
- valorizzare le diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali della persona



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- umana, sia come singolo che nelle forme sociali cui appartiene;
- promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti;
 - intervenire per combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio;
 - la promozione e/o la partecipazione a progetti condivisi con altri soggetti del settore del no-profit, gli enti pubblici e soggetti privati
 - l'organizzazione di eventi di ogni genere rivolti a tutti, di volta in volta specificati: musicali, sportivi, teatrali, culturali, del tempo libero;
 - valorizzare l'arte e la cultura sia locale che nazionale;

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici o privati.

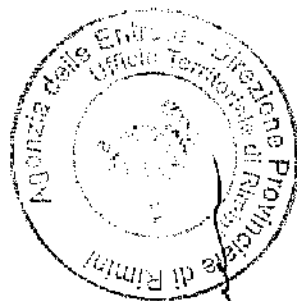
L'Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o

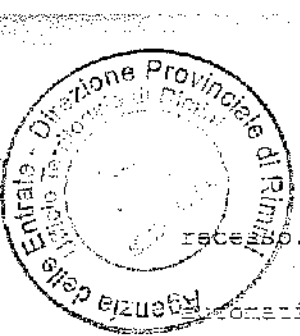
consorzarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o altre associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purchè il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del ^o numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. In caso di domanda di ammissione da parte da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di





riceve. L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente

per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le ^ospese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

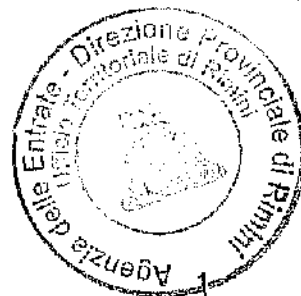
ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



Amalfano

BB



ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nel caso ne ricorrano i requisiti;
- Organo di revisione, nel caso ne ricorrano i requisiti.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo ^osovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno o l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire o mezzo lettera oppure tramite e-mail e dovrà essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. Contemporaneamente la convocazione dovrà essere affissa anche presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un

decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

C^o
ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;



A second handwritten signature in dark ink, located below the first one.



Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; ^o in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento, o cinque deleghe se il numero dei soci, viceversa, è maggiore di cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono

esprese con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari di componenti compreso fra un minimo di tre e un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi. Ai componenti del consiglio direttivo si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Nel caso in cui vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei sostituti. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con le

maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

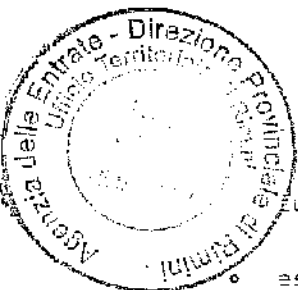
L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ciascun componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti all'apposito registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

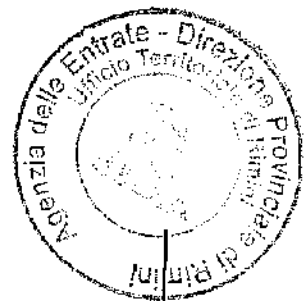
ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

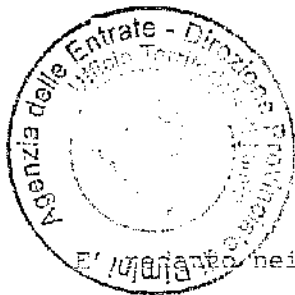
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(Bilancio sociale)

È emanato nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.

117/2017.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.

